



Regolamento dei Percorsi di formazione iniziale abilitanti dei docenti da 60 CFU, ai sensi dell'Art. 2-bis del Decreto legislativo n. 59/2017 e dell'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del percorso di formazione da 60 CFU abilitante, attivato presso l'Università telematica degli Studi eCampus, ai sensi dell'Art. 2-bis del Decreto legislativo n. 59/2017 e dell'art. 7, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Possono accedere al percorso di cui all'art. 1 del presente Regolamento:
 - a. coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59, ovvero che sono in possesso della Laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando di attivazione;
 - b. coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei medesimi titoli di cui al precedente punto (per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della Laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU). Gli iscritti ai corsi di studio, ai fini dell'ammissione all'esame finale dei percorsi, dovranno conseguire la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso, attestando, nei modi di cui al successivo comma 3, anche il possesso dei crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il D.M. 20 novembre 2023 n.221, e con D.M. 22 dicembre 2023 n.255, eventualmente richiesti, entro e non oltre il mese di ottobre 2024;
 - c. relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, i possessori della Laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando.
2. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai percorsi, previa valutazione del titolo secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane. I cittadini

extracomunitari residenti all'estero devono rispettare le disposizioni interministeriali contenute nella circolare "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2023-2024, disponibile al link: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>. Coloro che devono ottenere un visto di studio sono tenuti a presentare domanda di preiscrizione online su <https://www.university.it/>.

3. La coerenza della Laurea magistrale o a ciclo unico posseduta o a cui si è iscritti è verificata dal possesso dei crediti formativi obbligatori nei settori disciplinari della specifica classe di concorso, come specificato nelle Tabelle ministeriali delle classi di concorso e classi di Laurea di cui al Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259 - Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19. Prima di presentare la domanda, i candidati sono tenuti a verificare che il proprio titolo di studio sia coerente con la classe di concorso per cui si chiede l'ammissione, consultando il seguente link <https://www.miur.gov.it/titolidi-accesso>.
4. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
5. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata ai sensi della normativa vigente; laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, l'Ateneo potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione del/della candidato/a dalla procedura selettiva.
6. Il procedimento di verifica del possesso dei titoli richiesti dal comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento sarà effettuato dagli Uffici competenti dell'Ateneo.
7. La verifica dei titoli consta di un controllo su un campione di domande d'iscrizione, avendo particolare riguardo per quelle pratiche che risultino incomplete di alcuni elementi e/o non debitamente compilate e/o i cui requisiti di accesso non siano palesemente manifesti. In tutti i casi in cui il vizio sia sanabile, gli Uffici competenti provvederanno a richiedere in prima istanza al candidato l'integrazione della documentazione e/o degli elementi mancanti o non chiari.
8. Tutte le pratiche esaminate saranno oggetto di verifica successiva a mezzo pec con le Amministrazioni competenti, al fine della conferma ufficiale dei requisiti de quo.
9. Laddove il riscontro da parte dell'Amministrazione competente non avvenga in tempi congrui, l'Ateneo provvederà a sollecitare l'Amministrazione, sospendendo temporaneamente l'emissione del certificato oggetto della procedura di verifica.
10. L'Ateneo si riserva comunque la possibilità, a seguito di verifica, di procedere a revoca del titolo finale, qualora non sussistano i requisiti di accesso e conseguimento.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione

1. La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l'esclusione, al rispetto delle indicazioni procedurali dettagliatamente disciplinate nel bando di attivazione.
2. Il mancato rispetto della procedura di presentazione della domanda, ovvero la mancata produzione o l'illeggibilità dei documenti indicati come obbligatori, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
3. È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, che costituisce l'unico procedimento di iscrizione alla selezione.

Art. 4 – Formazione e Pubblicazione delle graduatorie

1. In caso di eccedenza di domande di ammissione in relazione al numero di posti messi a disposizione per ogni Classe di Concorso in relazione a una specifica sede, sono applicati i criteri per l'accesso individuati nell'allegato B del Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024.
2. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, una quota di posti nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.
3. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero di posti riservati per quella Classe di Concorso e in relazione a una specifica sede, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva della medesima Classe di Concorso/sede. Qualora invece le domande eccedano la quota di riserva del 5% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del Decreto Ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024.
4. Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 fossero inferiori alla quota di riserva complessiva, i posti residui sono resi disponibili per i candidati non riservisti. Qualora invece le domande eccedano la quota di riserva complessiva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato B del Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024.
5. L'immatricolazione al Percorso di formazione iniziale deve essere effettuata e perfezionata dal Corsista nei modi e nei termini specificati nel Bando di attivazione.

Art. 5 – Percorso didattico e impegno formativo

1. L'offerta formativa dei Percorsi di formazione iniziale abilitante, di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59/2017 e all'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, strutturata sulla base del profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023, si compone di non meno di sessanta CFU o CFA, individuati dall'allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023.
2. Per ogni CFU di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.
3. Il tirocinio, da svolgersi con l'affiancamento di un Tutor ai sensi dell'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, prevede la compilazione e la discussione dell'e-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPCM del 4 agosto 2023, per accedere alla prova finale è necessaria la maturazione di una percentuale minima di presenza alle singole attività formative pari al 70%.
5. Il conteggio della percentuale di frequenza maturata alle singole attività formative è effettuato:

- a) Per le attività formative erogate in modalità telematica, tramite monitoraggio informatico dell'accesso e della presenza del corsista;
 - b) Per le attività formative presenziali, previo controllo dell'identità del candidato, mediante firma attestante la presenza del candidato, sia in entrata sia in uscita.
6. In caso di mancata o insufficiente frequenza, di scarso profitto, di mancata regolarità nei pagamenti o di comportamenti comunque censurabili, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
 7. Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza, di cui al comma 4 del presente articolo, sarà inviata apposita comunicazione agli interessati tramite posta elettronica ordinaria.

Art. 6 – Modalità di erogazione e frequenza

1. Come previsto dall'art. 18-bis, comma 6-bis, del D.Lgs. 59 del 2017, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività formative sono svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori (anche in deroga al limite previsto dall'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n. 59 del 2017).
2. Per una regolare rilevazione della frequenza alle attività formative erogate in modalità sincrona online, è necessario accedere da un dispositivo idoneo (non è possibile accedere tramite tablet o smartphone) ed avere una connessione a internet stabile e dotata di banda adeguata.

Art. 7 – Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n.33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea” e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 – che vieta la contemporanea iscrizione a due corsi con frequenza obbligatoria – la contemporanea iscrizione a due o più percorsi universitari di formazione iniziale abilitante non è consentita in nessun caso, né nell'ambito dello stesso Ateneo, né presso Atenei diversi, sia che si tratti di percorsi per la stessa classe di concorso che di percorsi relativi a classi di concorso differenti.
2. Non è consentita, altresì, la contemporanea iscrizione a più di un percorso universitario di formazione iniziale abilitante erogato dall'Università eCampus.
3. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di laurea di II livello e a un corso di laurea a ciclo unico, a condizione che siano stati già acquisiti 180 CFU.
4. Per l'a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Art. 8 – Prova finale

1. La prova finale del percorso universitario e accademico, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023, consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A al DPCM 4 agosto 2023:
 - a) La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova scritta è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività

svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

- b) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
2. L'elaborato finale di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, è redatto dal candidato in modalità remota a distanza e deve essere caricato telematicamente a cura del candidato stesso sulla propria Pagina personale del Portale istituzionale di Ateneo, entro i termini perentori stabiliti e comunicati mediante mail dalla segreteria ai candidati.
 3. Il Tutor Coordinatore, dopo aver visionato le relazioni degli studenti assegnati, compilerà una griglia di valutazione che sarà trasmessa alla Commissione, al solo fine di fornire un supporto metodologico nella fase di correzione. La valutazione del Tutor Coordinatore non ha alcun carattere vincolante per la Commissione che è l'unica legittimata ad effettuare la valutazione finale dei candidati.
 4. La prova orale finale è sostenuta in modalità presenziale presso la sede prescelta dal candidato tra quelle indicate nell'elenco di sedi disponibili.
 5. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata sulla base di criteri di valutazione condivisi e codificati preventivamente nei verbali delle commissioni stesse.
 6. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella lezione simulata. La prova pertanto non risulterà superata se si consegue un punteggio inferiore a 7/10 anche in una sola prova.
 7. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del DPCM 4 agosto 2023, con il superamento della prova finale di cui al presente articolo del Regolamento è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso e, pertanto, non è prevista la possibilità per l'abilitato di rifiutare la votazione attribuita alle Prove finali dalla Commissione giudicatrice.
 8. L'accesso alla Prova finale è subordinato alla maturazione di una percentuale minima di frequenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.
 9. Il certificato di conseguimento del titolo abilitante è rilasciato dall'Università eCampus solo dopo il controllo della regolarità della posizione amministrativa dello studente.

Art. 9 – Diritto di accesso agli atti dell'Esame finale

1. Lo studente ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti, consistenti esclusivamente nella prova scritta, di cui all'art. 8, comma 1, l. a) del presente Regolamento, da lui redatta, inviando apposita domanda motivata, tramite raccomandata agli Uffici di Segreteria (via Isimbardi, 10 – Novedrate – Como), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: scriviuniecampus@pec.uniecampus.it.
2. La domanda, a pena di invalidità, dovrà essere necessariamente corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché da specifico atto di delega qualora presentata per mezzo di soggetto terzo.
3. L'esercizio del diritto d'accesso avviene mediante esame e/o estrazione di copia del compito, per come è stato svolto:
 - a. Nel caso di istanza inviata tramite raccomandata, l'accesso agli atti avverrà presso gli Uffici di Segreteria della Sede universitaria deputata alla conservazione dell'atto (previo

appuntamento negli orari di apertura) della cui ubicazione sarà data comunicazione all'interessato.

- b. Nel caso di istanza presentata tramite PEC, sarà allegata copia digitale dell'atto alla comunicazione di riscontro.
- c. 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 184/2006 i termini di legge per lavorazione dell'istanza di accesso agli atti potrebbero subire un differimento in presenza di specifiche esigenze organizzative e di tutela del regolare funzionamento dell'Ateneo.
- d. 5. È fatta salva la facoltà per l'Ateneo di procedere al rigetto dell'istanza qualora questa dovesse essere manifestamente infondata, avente finalità meramente esplorativa o comunque priva di un interesse giuridicamente rilevante (valore sostanziale o qualsiasi utilità per il richiedente).

Art. 10 – Riconoscimenti eventuali

1. Coloro che risultano regolarmente immatricolati a uno dei percorsi di formazione iniziale abilitante, al fine di ottenere un'abbreviazione di corso, possono chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, esclusivamente con le modalità indicate sul Portale istituzionale di Ateneo.
2. La certificazione dei 24 CFU (se acquisiti entro il 31 ottobre 2022) è riconoscibile ai sensi del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, art. 8 e Allegato B, lettera F).
3. Il Consiglio Didattico del Percorso procederà con la valutazione delle richieste di riconoscimento delle attività pregresse e delibererà insindacabilmente l'eventuale accoglimento totale o parziale delle stesse, ai fini del loro effettivo riconoscimento.
4. L'ottenimento di un'abbreviazione di corso, a qualunque titolo, non comporta riduzioni delle quote di iscrizione.

Art. 11 – Recesso e Rinuncia

1. Il Candidato validamente iscritto, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa, può presentare rinuncia agli studi in qualsiasi momento, mediante istanza presentata in carta libera all'Ufficio di Segreteria competente. La rinuncia agli studi non comporta alcun rimborso, neppure parziale, dei costi di iscrizione.
2. Il Candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di ritirare la domanda di iscrizione entro 14 giorni dalla sottoscrizione della stessa, a mezzo di raccomandata A.R., da inviare presso la sede legale dell'Università, ovvero a mezzo PEC, da inoltrare all'indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.it. La comunicazione di recesso, ai fini del rimborso, deve essere corredata dalla specificazione dell'importo versato a titolo di iscrizione.